



## AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

### DETERMINAZIONE

N 321

del 22/08/2024

Co-progettazione interventi P.I.P.P.I finanziato dall'UE - Next Generation UE - P.N.R.R. - Convenzione da sottoscrivere con la cooperativa AMIRA - - CUP G94H22000270006 - CIG ZE73D54569 -

accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa  
- ...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

#### PREMESSA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento avviato d'ufficio ed istruito dal dr Fabrizio Maria ESPOSITO, funzionario; stessO attesta, con la sottoscrizione della presente istruttoria, l'insussistenza nei propri confronti - salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza - di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli;

Il conferimento dell'incarico di responsabile di settore alla scrivente è avvenuto con decreto C.S. n 6 dell'11.10.2021

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2024

#### IL COORDINATORE UDP

#### PREMESSO

che con determina n 392 del 17.11.2023 veniva assunto impegno spesa ( n. 2744) ed adottato avviso pubblico per la individuazione di un ente del terzo settore con cui co-progettare e co-gestire, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs n 117/2017 e ss.mm., un progetto finalizzato al sostegno delle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini ed ammesso a finanziato dal PNRR - Next generation EU - nell'ambito del Programma di Intervento e prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.);

che con determina n 221 del.6.2024 la cooperativa AMIRA veniva individuata come partner con la quale co-progettare e co-gestire il progetto

che con la stessa determina n 221/2024 l'Amministrazione si riservava

che in data 15 luglio 2024 le parti si sono incontrate per appaortare eventuali modifiche al progetto presentato concordando, quale unica variazione allo stesso, la costituzione di una equipe multidisciplinare composta come previsto dal verbale del 15 luglio 2024

Ritenuto che occorra apportare allo schema di convenzione allegato alla deermina n 392/2023 le variazioni finalizzate alla effettiva attuazione dell'intervento ed alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in particolare per il pagamento delle somme a carico dell'Amministrazione;

Considerato che al fine di cui sopra è stato predisposto lo schema di convenzione, da sottoscrivere con la cooperativa partner, allegata alla presente

Il responsabile dell'istruttoria e del procedimento propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

dr. Fabrizio Maria ESPOSITO

*Fabrizio Maria Esposito*

**IL COORDINATORE UDP**

ATTESTA – ai sensi dell’art 147-bis del D.Lgs 267/2000, recato dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell’atto;

ATTESTA, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri riportati in dispositivo, non produce ulteriori riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

ATTESTATA l’insussistenza nei propri confronti - salve diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza - di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

Ritenuto dover adottare provvedimento in conformità alla istruttoria del responsabile del procedimento

**DETERMINA**

Adottare l'allegato schenma di convenzione da sottoscrivere con la cooperativa sociale AMIRA quale partner con il quale co-gestire la realizzazione degli interventi del programma P.I.P.P.I. finanziato dall'UE .- Next generation UE – PNRR finanziato dall'UE - Next generation UE – PNRR - **CUP G94H22000270006 – – CIG ZE73D54569;**

Dare atto che le attività avranno inizio in data 2 settembre 2024:

Inviare copia della presente al Sindaco ufficio segreteria e ufficio contratti.

**IL COORDINATORE UDP**

d.ssa Maria **RUSSO**  
*Maria Russo*

**Co-progettazione interventi P.I.P.P.I finanziato dall'UE – Next Generation EU – P.N.R.R. - Convenzione da sottoscrivere con la cooperativa AMIRA – - CUP G94H22000270006 – CIG ZE73D54569 -**

**Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra le parti costituite, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto P.I.P.P.I., allegato alla presente, e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “*Inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 <Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Sub-Investimento 1.1.1 <Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini>*” Gli aderenti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con l'amministrazione, risultanti dai verbali delle sedute svolte propedeuticamente alla sottoscrizione della presente, siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

I partner possono apportare agli interventi solo le variazioni che saranno concordate con l'Amministrazione nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'avviso pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermi restando quanto previsto dall'avviso pubblico

Le attività progettuali dovranno essere svolte nel rispetto:

- delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH - Do no significant harm - ), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili;
- degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in particolare nella documentazione progettuale dovrà essere indicato che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase <finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU>), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea.

Alla procedura cui fa seguito la presente convenzione sono assegnati i seguenti: - **CUP G94H22000270006 — CIG ZE73D54569**

**Art. 2 – (Durata della convenzione e inizio del servizio)**

La convenzione avrà validità dalla data di inizio del servizio fino al 30 giugno 2026, salvo proroghe – dell'Autorità di gestione.

Le parti convengono che il servizio avrà inizio in data 2 settembre 2024

**Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi co-progettati:

- la cooperativa AMIRA mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), ed umane proprie, così come individuate nella proposta progettuale come modificata con il verbale del 15 luglio 2024;
- l'Amministrazione rende disponibile l'importo complessivo di € 211.500, da intendersi comprensivo di Iva ed ogni altro onere di qualunque tipo

**Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

1. Le risorse umane da impiegare nelle attività sono riportate nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura, come emendata con quanto concordato con il verbale del 15 luglio 2024, allegato alla presente unitamente alla proposta progettuale
2. Le parti concordano che la proposta di cui al comma precedente emendata dal verbale del 15.7.2024 è da intendere quale coprogettazione definitiva

3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la cooperativa AMIRA si impegna:
- a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
  - ad applicare il CCNL del personale delle cooperative sociali del settore socio sanitario ed educativo sottoscritto in data 26 gennaio 2024 da CONFCOOPERATIVE- FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPOSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA' in rappresentanza dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FISASCAT-CISL, CISL-FP, UIL-FPL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori
  - a garantire, in caso di motivata richiesta dell'Ambito territoriale, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, con obbligo della contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
  - ad inviare, nel termine di cinque giorni dall'inizio delle attività, un elenco del personale assegnato al servizio corredato da copia del titolo di studio in possesso e da copia del contratto individualke di lavoro
4. La cooperativa Amira risponde a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato del proprio personale impegnato a qualunque titolo nelle attività,
5. Le parti ribadiscono che la presente convenzione non ha natura di contratto di appalto per cui l'Amministrazione non ha funzioni di committente per cui si impegna ad inserire nei contratti individuali di lavoro da stipulare con i propri dipendenti, la clausola che il servizio fornito dalla cooperativa non costituisce appalto pubblico e non è applicabile, in caso di omesso adempimento degli oneri retributivi, l'articolo 1676 Codice Civile l'art. 29 del d. lgs n 276/2003
6. La cooperativa AMIRA risponde in proprio dei rapporti contrattuali tra essa cooperative e i propri dipendenti; alcun rapporto di lavoro intercorrerà tra il personale della cooperativa e l'Amministrazione restando ad esclusivo carico della cooperativa AMIRA gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività

#### **Art. 5 – modifiche alla co progettazione**

Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento le parti costituite si impegnano a verifiche e aggiornamenti a cadenza trimestrali salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere le correzioni necessarie degli interventi.

#### **Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi modalità di erogazione**

L'importo del finanziamento erogato dall'Amministrazione a valere sui fondi del PNRR – Next Generation UE - costituisce contributo riconosciuto alla cooperativa AMIRA per la gestione delle attività previste dalla co-progettazione

L'importo di cui al comma precedente, come previsto dalla coprogettazione, è stabilito in un massimo € 211.496, comprensivo di iva e ogni altro onere di qualunque tipo, e verrà erogato come segue:

- un primo acconto pari al 30% del contributo massimo previa fattura e previa relazione sulla effettiva realizzazione, entro dicembre 2024, di quanto richiesto alla cooperativa dall'Ambito sulla scorta dquanto previsto dal cronoprogramma
- un secondo acconto pari al 25% del contributo massimo previa fattura e previa relazione sulla effettiva realizzazione, entro maggio 2025, di quanto richiesto alla cooperativa dall'Ambito sulla scorta dquanto previsto dal cronoprogramma
- un terzo acconto pari al 25% del contributo massimo previa fattura e previa relazione sulla effettiva realizzazione, entro dicembre 2025, di quanto richiesto alla cooperativa dall'Ambito sulla scorta dquanto previsto dal cronoprogramma
- il saldo pari al 20% del contributo massimo revia fattura e previa relazione sulle attività svolte complessivamente dalla cooperativa e sul raggiungimento dei risultati conseguiti – rispetto ai risultati attesi – del progetto;

L'erogazione della rata di saldo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancarica o assicurativa, di un importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale praticato



sino al rilascio del mcertificato di regolare esecuzione che sarà rilasciato solo a seguito della verifica della documentazione da parte del MLPS ed a condizione che lo stesso non abbia rilevato inadempimenti della cooperativa:

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.4 riportato nell'alegato A al decreto MISE n 193 del 2022

E' esclusa la presentazione di garanzie emesse da intermediari finanziari che non siano istituti di credito bancario; per le compagnie di assicurazione è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione restando in ogni caso esclusa la presentazione di polizze emesse da Groupama

Tutte le fatture emesse dovranno riportare i seguenti dati

- Titolo del progetto con la indicazione "*Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*";
- data e repertorio della convenzione cui la fattura si riferisce;
- Numero e data della fattura;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo totale suddiviso in imponibile e IVA con relativo regime (split payment) ;
- il CUP G94H22000270006 e il CIG ZE73D54569

L'importo dovuto alla cooperativa, sino a concorrenza della somma di cui al comma 2, sarà pagato mediante bonifico a favore di conto avente il seguente iban\_\_\_\_\_ aperto presso

Il sig \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge per i casi di falsità in atti e dichiarazioni non rispondenti al vero dichiara che << *il conto di cui al comma precedente è conforme a quanto previsto dalla legge n 136/2010 e ss.mm. e che il soggetto abilitato ad operare su detto conto è il sig\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F...*

>>

#### **art 7 documentazione che può essere richiesta dall'ufficio di piano**

Laddove sia ritenuto opportuno dall'Ambito territoriale e/o vi siano esigenze da soddisfare per documentare la conformità delle spese effettuate alla regolamentazione europea in materia di rendicontazione dei contributi a carico dell'UE, l'ufficio di piano dell'Ambito territoriale ha facoltà di chiedere, prima del pagamento della terza rata e della rata di saldo la seguente documentazione:

- originale di un report / registro di presenza, asseverato dal legale rappresentante del soggetto rendicontante, dal quale si rilevi il numero delle ore ed i giorni in cui ciascun dipendente ha svolto la prestazione con i beneficiari che dovranno essere indicati nel medesimo report; i report dovranno riferirsi al periodo corrente dall'inizio delle attività sino al mese antecedente la data della fattura della terza o quarta rata
- copia di busta paga relativa al trattamento economico del personale per tutti i mesi precedenti la rata da pagare
- copia conforme di assegno non trasferibile pari al netto della busta paga intestati al personale o copia di bonifico a favore del lavoratore per tutti i mesi precedenti la rata da pagare
- copia della fattura emessa dal lavoratore autonomo e copia assegno non trasferibile pari al netto a pagarsi riportato in fattura o copia di bonifico su conto o carta prepagata con iban intestata al lavoratore;
- copia della movimentazione del conto dedicato dalla data di inizio del servizio alla data concernente l'ultimo acconto erogato;

#### **Art. 8 – Divieto di cessione della convenzione e del credito**

È nulla la cessione, anche in parte, della presente convenzione.

In difetto di un preventivo atto di assenso dell'Amministrazione è nulla la cessione del credito

E' esclusa la possibilità di subappaltare in tutto o in parte le attività della presente convenzione pena l'immediata risoluzione della stessa ed il risarcimento dei danni,

#### **Art. 9 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)**

L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della convenzione, e si riserva

di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della cooperativa. A tale proposito, le parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; la cooperativa può apportare senza previa concertazione eventuali modifiche che non comportino variazione degli interventi co-progettati.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, la cooperativa – entro e non oltre 30 giorni – invia una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del progetto.

#### **art. 10 clausola di manleva**

La cooperativa AMIRA, con la sottoscrizione della presente, manleva il Comune di Marano di Napoli da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone, ivi compreso l'inadempimento di norme previste dai CCNL relativamente al trattamento economico del proprio personale, in relazione e durante lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione e si **obbliga, con la sottoscrizione della presente, a manlevare e tenere indenne** il Comune da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

#### **Art. 11– (Trattamento dei dati personali)**

L'Amministrazione procedente e l'aderenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

In esecuzione della presente convenzione, l'aderente effettua il trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, forma parte integrante l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.

L'aderente, pertanto, designato dal Dipartimento quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

L'amministrazione e l'aderente riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **Art. 12 – Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nella presente convenzione il Comune addebiterà al ETS partner una penale di € 250,00 per ciascuna infrazione accertata, salvo quanto previsto nel presente articolo

2. Il Comune comunicherà per iscritto, mediante nota inviata a mezzo pec, la volontà di applicare la penale precisando l'inadempimento riscontrato.

La cooperativa AMIRA dovrà contestare per iscritto l'applicazione della penale entro e non oltre 7 (sette) giorni) dal ricevimento della comunicazione

3. In caso di mancata contestazione da parte della cooperativa l'applicazione della penale s'intende automaticamente accettata da quest'ultimo; la penale sarà comunque applicata anche nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute sufficienti.

4. Qualora la cooperativa si renda responsabile di grave negligenza o contravvenga gravemente agli obblighi od alla condizioni fissate, il Comune potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'applicazione della penale di cui sopra, risolvere la convenzione.

5. La penale applicata sarà ritenuta dall'Amministrazione in compensazione del credito vantato dal partner o mediante escussione della cauzione

**Art. 13 – Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza della cooperativa l'Amministrazione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico della cooperativa
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della cooperativa;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto approvato;
- accertata violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione si intende risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

**Art. 14 – Controversie**

Eventuali contenziosi sulla presente convenzione restano attribuite al Giudice competente per legge

**Art. 15 – spese della convenzione**

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della cooperativa

L'imposta di bollo è a carico di AMIRA coop. Sociale che ne richiede l'esenzione ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d. lgs n 117/2017 e ss.mm; a tal fine il costituito sig \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che <<la cooperativa AMIRA è iscritta all'albo nazionale delle cooperative di cui al D.M. 23.6.2004 e ss.mm. tenuto dal Ministero dello sviluppo economico>>